

Appendice di aggiornamento

D.LGS. 13 SETTEMBRE 2024, N. 136 RECANTE DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE AL CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO DEL 12 GENNAIO 2019, N. 14

SOMMARIO: 1. Le novità apportate dal D.lgs. 13 settembre 2024, n. 136 in materia di esdebitazione. – 2. Le nuove condizioni temporali per accedere all'esdebitazione (*Sub. Art. 279 C.C.I.I.*). – 3. La nuova sezione dedicata all'esdebitazione nella liquidazione giudiziale. – 3.1. (*Segue*): Un lieve ritocco all'art. 280 C.C.I.I. inerente alle condizioni per l'ottenimento dell'esdebitazione. – 3.2. (*Segue*): il nuovo procedimento alla luce del novellato art. 281 C.C.I.I. – 4. La nuova sezione dedicata all'esdebitazione nella liquidazione controllata: premessa. – 4.1. (*Segue*): il nuovo art. 282 C.C.I.I. che sostituisce l'esdebitazione di diritto. – 4.2. (*Segue*): Esdebitazione del sovraindebitato incapiente alla luce del nuovo art. 283 C.C.I.I. – 5. Brevi riflessioni finali.

1. *Le novità apportate dal D.lgs. 13 settembre 2024, n. 136 in materia di esdebitazione.*

In virtù del D.lgs. 13 settembre 2024, n. 136, recante “Disposizioni integrative e correttive al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo del 12 gennaio 2019, n. 14” (cd. decreto correttivo *ter.* pubblicato nella *G.U.* n. 227 del 27 settembre 2024) in forza del quale come vedremo nel prosieguo della presente trattazione – a partire dal 28 settembre 2024 – la disciplina dell'esdebitazione viene riformulata in via innovativa, in quanto a livello topografico nel capo X, del Titolo V della parte I del C.C.I.I. dedicato per l'appunto all'esdebitazione non vi sono più due sezioni, ma in virtù degli artt. 42 e 43 del D.lgs. cit. si suddivide in tre sezioni rispettivamente dedicate: 1) Sezione I: Disposizioni generali in materia di esdebitazione (artt. 278 – 279 C.C.I.I.); 2) Sezione I *bis.*: Disposizioni in materia di esdebitazione nella liquidazione giudiziale (artt. 280 – 281 C.C.I.I.); 3) Sezione II: Disposizioni in materia di esdebitazione nella liquidazione controllata (artt. 282 – 283 C.C.I.I.).

Pertanto tale innovazione accoglie parzialmente l'auspicio di autorevole dottrina (VATTERMOLI) secondo la quale *in primis* doveva esservi un superamento del sistema del doppio binario, cosicché *in secundis* sorgerà l'opportunità di «riunire la disciplina in un unico corpo, limitando le differenze ai soli aspetti veramente qualificanti la procedura di sovraindebitamento, così da evitare possibili sovrapposizioni ed incoerenze del sistema».

2. *Le nuove condizioni temporali per accedere all'esdebitazione (Sub Art. 279 C.C.I.I.).*

L'art. 42, co. 1°, D.lgs. n. 136/2024 nell'apportare una lieve modificazione integrativa all'*incipit* dell'art. 279 C.C.I.I. conferma il richiamo all'art. 280 C.C.I.I. concernente le disposizioni per ottenere l'esdebitazione nella liquidazione giudiziale e – in coerenza con la nuova suddivisione a livello topografico in tre sezioni (v. il §. Precedente) – rinvia al nuovo capoverso dell'art. 282 sulle condizioni per l'ottenimento dell'esdebitazione nella liquidazione controllata.

Ferma restando la previsione che dal punto di vista “temporale” il debitore per l'ottenimento del beneficio dovrà attendere tre anni dall'apertura della procedura di liquidazione (giudiziale o controllata) o del momento della chiusura della procedura se antecedente.

3. *La nuova sezione dedicata all'esdebitazione nella liquidazione giudiziale.*

Come evidenziato all'inizio una delle significative novità introdotte dal D.lgs. n. 136/2024 (art. 42 capoverso) è rappresentata senza ombra di dubbio dall'inserimento della nuova Sezione I *bis*. dedicata all'esdebitazione nella liquidazione giudiziale con i suoi artt. 280 e 281 che esamineremo nei due successivi paragrafi.

Un'autorevole dottrina (SPIOTTA) nel commentare il correttivo ter. appena fu varato dal Consiglio dei Ministri auspicava *De jure condendo* che l'istituto verosimilmente «sarà esteso alla liquidazione coatta amministrativa (l.c.a.) e all'amministrazione straordinaria, approdo, quest'ultimo già argomentato *de jure condito* facendo leva sull'art. 76-*bis* del d.lgs. n. 270/1999».

Inoltre ricorda la stessa dottrina che «ai soci illimitatamente responsabili cui sono stati estesi gli effetti della dichiarazione dello stato di insolvenza si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 278, 279, 280 e 281 C.I.I.I. in tema di esdebitazione», il che sembrerebbe sottintendere (ma sarebbe «un'operazione interpretativa decisamente audace» (così NIGRO e VATTERMOLI) l'applicazione alle società in accomandita semplice dell'art. 278 C.C.I.I.

3.1. (Segue): *Un lieve ritocco all'art. 280 C.C.I.I. inerente alle condizioni per l'ottenimento dell'esdebitazione.*

L'art. 280 C.C.I.I. dedicato alle condizioni sostanziali per l'ottenimento del beneficio dell'esdebitazione ha visto solo una leggera modifica a livello semantico della condizione di cui alla lett. a) dedicato alla circostanza che il debitore per poter ottenere la “liberazione dai debiti residui” non deve aver riportato condanne definitive per i delitti di bancarotta fraudolenta; delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, o altri delitti compiuti in connessione, con l'esercizio dell'attività d'impresa, salvo che per essi sia intervenuta la riabilitazione. Se è in corso il procedimento penale per uno di tali reati ovvero è stata applicata una misura di prevenzione in virtù del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, il beneficio non sarà più riconosciuto al termine di tale procedimento, ma il tribunale rinverrà la decisione sull'esdebitazione all'esito del suddetto procedimento.

3.2. (Segue): *il nuovo procedimento alla luce del novellato art. 281 C.C.I.I.*

A livello procedimentale l'art. 42, co 4, con le sue lettere da a) fino a d) del d.lgs. n. 136/2024 ha arrecato alcune lievi correzioni all'art. 281 C.C.I.I, di cui:

1) Il tribunale ora – a differenza della precedente disciplina – necessita di un'istanza del debitore al fine di dichiarare nei confronti di quest'ultimo l'inesigibilità dei debiti concorsuali non soddisfatti. Pronuncia che avverrà contestualmente al decreto di chiusura del procedimento di liquidazione giudiziale dopo aver sentito gli organi della procedura e verificata la sussistenza delle condizioni generali di cui agli artt. 278 e 279 nonché di quelle ulteriori contenute nell'art. 280. L'istanza del debitore andrà comunicata dal curatore ai creditori ammessi al passivo i quali potranno presentare le loro osservazioni nel termine (a nostro avviso perentorio, anche se non è espressamente qualificato come tale, ma vi rientra per la funzione a cui è

chiamato ad assolvere v. in tal senso la celebre pronuncia resa dalla Cass. civ., SS.UU., 12 gennaio 2010, n. 262) di quindici giorni (commi 1 e 2);

2) Il curatore dovrà dare atti nel cd. rapporto riepilogativo di cui al nuovo art. 235, co. 1°, C.C.I.I. – dedicato alla chiusura della procedura concorsuale della liquidazione giudiziale il quale a sua volta richiama l'art. 130 dedicato ai rapporti riepilogativi del curatore – dei fatti rilevanti per la concessione o il diniego del beneficio (co. 3);

3) Infine, una piccola modificazione letterale nel rinviare al termine di trenta giorni per poter proporre reclamo avverso il decreto del tribunale con cui decide sull'esdebitazione (co. 4).

4. La nuova sezione dedicata all'esdebitazione nella liquidazione controllata: premessa.

Mentre per mezzo dell'art. 43 D.lgs. n. 136/2024 è stata novellata l'intitolazione della seconda sezione dell'articolato normativo qui in esame, non più dedicato all'esdebitazione del soggetto sovraindebitato ma all'esdebitazione nella liquidazione controllata con i suoi due articoli 282 e 283, che esamineremo nei due successivi §§.

4.1. (Segue): il nuovo art. 282 C.C.I.I. che sostituisce l'esdebitazione di diritto.

Il nuovo art. 282 C.C.I.I. nel disciplinare le condizioni ed il procedimento per l'ottenimento dell'esdebitazione nella procedura di liquidazione controllata riprende e sostituisce in alcuni aspetti la previgente esdebitazione di diritto, precisamente in forza dell'art. 43, co. 1°, lett. da a) a d) D.lgs. n. 136/2024 si prevede che:

1) nella liquidazione controllata ai fini dell'operatività dell'esdebitazione sarà necessaria l'istanza del debitore, ovvero, la segnalazione del liquidatore. La suddetta istanza andrà comunicata a cura del liquidatore ai creditori ammessi al passivo, i quali come nella liquidazione giudiziale *ex art. 281, co. 1°, C.C.I.I. (2024)* potranno presentare osservazione nel termine (anche qui a nostro avviso di carattere perentorio) di quindici giorni. Oltretutto, nell'ipotesi in cui il beneficio de quo dovesse operare anteriormente alla chiusura della procedura di liquidazione controllata, nella segnalazione del liquidatore si darà atto dei fatti rilevanti ai fini della concessione o del diniego dell'esdebitazione (co. 1°);

2) nel capoverso dell'art. 282 cit. ora è previsto a differenza della disciplina previgente che l'esdebitazione opera se sussistono le condizioni previste nel nuovo art. 280 C.C.I.I. a cui rinvia espressamente e semprechè il debitore non abbia riportato una condanna con sentenza passata in giudicato per uno dei reati contemplati nell'art. 344 C.C.I.I. e semprechè non abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode. Per completezza il cit. art. 344 rubricato "Sanzioni per il debitore e per i componenti dell'organismo di composizione della crisi" non è stato riformato dal D.lgs. n. 136/2024 e prevede nel suo articolato che: «1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da 1.000 a 50.000 euro il debitore che: a) al fine di ottenere l'accesso alle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento di cui alle sezioni II e III del capo II del titolo IV aumenta o diminuisce il passivo ovvero sottrae o dissimula una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simula attività inesistenti; b) al fine di ottenere l'accesso alle procedure di cui alle sezioni II e III del capo II del titolo IV e di quelle di cui al capo IX del titolo V, produce documentazione contraffatta o alterata, ovvero sottrae, occulta o distrugge, in tutto o in parte, la documentazione relativa alla propria situazione debitoria ovvero la propria documentazione contabile; c) nel corso delle procedure di cui alle sezioni II e III del capo II, effettua pagamenti in violazione del piano di ristrutturazione dei debiti o del concordato minore omologati; d) dopo il deposito del piano di ristrutturazione dei debiti o della proposta di concordato minore, e per tutta la durata della procedura, aggrava la sua posizione debitoria; e) intenzionalmente non rispetta i contenuti del piano di ristrutturazione dei debiti o del concordato minore; 2. Le pene previste dal comma 1 si applicano al debitore incapiente che, con la domanda di esdebitazione di cui all'articolo 283, produce documentazione contraffatta o alterata o sottrae, occulta o distrugge, in tutto o in parte, la documentazione relativa alla propria situazione debitoria ovvero la propria documentazione contabile ovvero omette, dopo il decreto di esdebitazione, la dichiarazione di cui al comma 7 del medesimo articolo 283, quando dovuta o in essa attesta falsamente fatti rilevanti; 3. Il componente dell'organismo di composizione della crisi che nella relazione di cui agli articoli 68, 76, 268 e 283 rende false attestazioni in ordine alla veridicità dei dati contenuti nella proposta di cui agli articoli 67 e 75, nella domanda di apertura della liquidazione controllata o nella domanda di esdebitazione di cui all'artico-

lo 283, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 1.000 a 50.000 euro; 4. Le pene di cui al comma 2, si applicano al componente dell'organismo di composizione della crisi che cagiona danno ai creditori omettendo o rifiutando senza giustificato motivo un atto del suo ufficio;

3) è inserito un nuovo co. 2 *bis*. il quale nel riprendere la previsione contenuta nel c. 5 dell'art. 281 C.C.I.I. per la liquidazione giudiziale – che chiaramente è rimasto invariato – prevede che «l'esdebitazione non produca effetti sui giudizi in corso e sulle operazioni liquidatorie;

4) Infine, nel terzo ed ultimo comma dell'art. 282 cit è previsto che il provvedimento di concessione o di diniego per la sussistenza delle preclusioni di cui al capoverso dell'art. 282 cit. andrà comunicato sempre al debitore nonché ai creditori (ammessi al passivo, ed ecco qui la prima novità) e non più al P.M. (come invece avveniva nella precedente versione della norma) . Il termine per poter proporre reclamo a norma dell'art. 124 C.C.I.I. da parte del debitore e dei creditori ammessi al passivo rimane di quindici giorni.

4.2. (Segue): *Esdebitazione del sovraindebitato incapiente alla luce del nuovo art. 283 C.C.I.I.*

Infine le modifiche maggiormente significative tra quelle introdotte dal D.lgs. n. 136/2024 con capoverso del suo art. 43 riguardano l'art. 283 C.C.I.I. dedicato all'esdebitazione del sovraindebitato incapiente.

In particolar modo:

1) nel nuovo comma iniziale dell'art. 283 cit.: «Il debitore persona fisica meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, può accedere all'esdebitazione solo per una volta. Resta ferma l'esigibilità del debito, nei limiti e alle condizioni di cui al comma 9, se entro tre anni dal decreto del giudice sopravvengano utilità ulteriori rispetto a quanto indicato nel comma 2, che consentano l'utile soddisfacimento dei creditori. Non sono considerate utilità, ai sensi del periodo precedente, i finanziamenti, in qualsiasi forma erogati». Pertanto è venivo meno il precedente obbligo gravante in capo al debitore di provvedere al pagamento del debito entro quattro anni dal decreto del giudice laddove sopravvenivano utilità rilevanti che consentivano il soddisfacimento dei creditori in misura non complessivamente inferiore al dieci per cento. A nostro avviso questa è la modifica più opportuna ed utile compiuta dal corret-

tivo *ter*: in materia di esdebitazione in quanto tenta di farla concepire maggiormente come beneficio;

2) mentre nel nuovo capoverso: «Ricorre il presupposto di cui al comma 1, primo periodo, anche quando il debitore è in possesso di un reddito che, su base annua e dedotte le spese di produzione del reddito e quanto occorrente al mantenimento suo e della sua famiglia, sia non superiore all'assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2013, n. 159». Questo nuovo capoverso con il rinvio al nuovo primo comma si pone alla stregua di una semplice modifica di coerenza per collegare due previsioni normative;

3) Nel terzo co. dell'art. 283 cit. è contenuta una modifica integrativa in forza della quale nella documentazione allegata alla domanda (*rectius*: ricorso) di esdebitazione inoltrata/o al giudice competente tramite L'OCC, quest'ultimo nell'indicare l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, ora dovrà altresì indicare «i relativi indirizzi di posta elettronica certificata (PEC) se disponibili, oppure degli indirizzi di posta elettronica non certificata (ovvero PEO) per i quali sia verificata o verificabile la titolarità della singola casella»;

4) invece, nel co. 7 vi è una semplice modifica semantica, mentre nel successivo co. 8 viene espunta la parte secondo cui: «Decorsi trenta giorni dall'ultima delle comunicazioni, il giudice, instaurato nelle forme ritenute più opportune il contraddittorio tra i creditori opposti ed il debitore, conferma o revoca il decreto. La decisione è soggetta a reclamo ai sensi dell'articolo 50»;

5) infine, nel nono ed ultimo comma dell'art. 283 cit. è previsto un nuovo ruolo per l'OCC, in forza del quale dovrà «non più entro i “quattro” anni successivi al deposito del decreto di concessione dell'esdebitazione, ma bensì entro “tre” anni successivi al deposito dello stesso provvedimento giurisdizionale, vigilare sulla tempestività della dichiarazione di cui al co. 7 e compiere tutte le verifiche necessarie per accertare l'esistenza delle cd. utilità ulteriori di cui al comma 1°». Oltretutto viene aggiunta anche l'innovativo adempimento in forza del quale «se l'OCC dovesse verificare l'esistenza o il sopraggiungere di utilità ulteriori – previa autorizzazione del giudice – provvederà a comunicarlo

ai creditori i quali, dal canto loro, potranno iniziare azioni esecutive o cautelari sulle predette utilità».

5. Brevi riflessioni finali.

In conclusione nel dar atto che il correttivo *ter* ha tentativo di rivedere per l'ennesima volta l'esdebitazione come un beneficio per il debitore onesto ma sfortunato, evidenziamo come a livello oggettivo ancor permanga la problematica – già esistente all'indomani dell'introduzione all'interno del nostro ordinamento dell'innovativo istituto avvenuta nel 2006 con il d.lgs. n. 5 che riscrisse gli artt. Da 142 a 144 della legge fall. – dell'entità dei crediti da soddisfare.

Mentre a nostro avviso va salutata con favore sia il nuovo corso dell'art. 283 C.C.I.I. dedicato all'esdebitazione del sovraindebitato incapiente ed in particolar modo la riduzione da quattro a tre anni dall'emissione del decreto del giudice per poter decretare l'esigibilità del debito qualora sopravvengano utilità ulteriori che consentano l'utile soddisfacimento dei creditori, a cui ha fatto seguito in coerenza anche la riduzione sempre da quattro a tre anni del compito di vigilanza da parte dell'OCC così come previsto nell'ultimo co. dell'art. 283 cit.; sia il tentativo di riunificare la disciplina per l'ottenimento dell'esdebitazione nell'ambito delle procedure di liquidazione giudiziale e controllata con la nuova suddivisione in tre sezioni del capo X del titolo V della parte I del C.I.I.I. dedicato all'esdebitazione.